

D.G. Agricoltura

D.d.s. 7 marzo 2014 - n. 1934

Programma di sviluppo rurale 2007-2013. Misura 112 «Insiediamento di giovani agricoltori». Approvazione disposizioni attuative per la presentazione delle domande

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO AGROALIMENTARE E COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

Richiamati i regolamenti:

- (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche;
- (CE) n. 74/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che modifica il regolamento CE n. 1698/2005;
- (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche;
- (CE) n. 363/2009 del Consiglio, del 4 maggio 2009, che modifica il regolamento CE n. 1974/2006;
- (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Richiamate le decisioni della Commissione:

- C (2007) 4663 del 16 ottobre 2007, che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2007-2013 modificato ed integrato sulla base delle osservazioni della Commissione stessa;
- C (2009) 10347 del 17 dicembre 2009, che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la Decisione della Commissione C(2007) 4663 del 16 ottobre 2007;
- C (2011) 3621 del 24 maggio 2011, che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la Decisione della Commissione C(2007) 10347 del 17 dicembre 2009;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale della Lombardia:

- n. 6270 del 21 dicembre 2007 di approvazione delle Disposizioni Attuative Quadro delle misure 111, 112, 123, 124, 132, 211, 214, 221, 311;

- n. 8639 del 12 dicembre 2008 di modifica ed integrazione delle Disposizioni Attuative Quadro delle misure 112, 114, 121, 122, 123, 125, 216, 221, 223, 226, 311, 323;
- n. 10086 del 7 agosto 2009 di modifica ed integrazione delle Disposizioni Attuative Quadro delle misure 112, 121, 211, 214, 216, 311, 312, 323;

Considerato che le sopra richiamate deliberazioni demandano ad un successivo atto dirigenziale l'approvazione dei bandi per la presentazione delle domande;

Ritenuto pertanto di dover approvare il testo delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande, relative alla Misura 112 «Insiediamento di giovani agricoltori», di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, come stabilito dalle sopracitate deliberazioni n. 6270/2007 e n. 10086/2009;

Visto il parere favorevole espresso dall'Autorità Centrale di Coordinamento dei Programmi Comunitari in data 2 maggio 2013;

Considerato che il Piano finanziario del Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 consente di impiegare le risorse a valere sulla Misura 112 «Insiediamento di giovani agricoltori», per l'anno 2014;

Ritenuto, sulla base della dotazione finanziaria assegnata alla Misura 112 «Insiediamento di giovani agricoltori», di impiegare per il presente bando la somma di € 600.000,00, che grava sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura proponente, individuata dalla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 e dal decreto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

Visto l'articolo 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, ed i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

DECRETA

1. di approvare le disposizioni attuative per la presentazione delle domande, relative alla Misura 112 «Insiediamento di giovani agricoltori», di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di impiegare, sulla base della dotazione finanziaria assegnata alla Misura 112 «Insiediamento di giovani agricoltori», per il presente bando, la somma di € 600.000,00 che grava sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale;

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito internet della Direzione Generale Agricoltura.

4. Di attestare che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs n. 33/2013.

Il dirigente della struttura
sviluppo agroalimentare e compatibilità ambientale
Vitaliano Peri

FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

MISURA 112
Insediamiento di giovani agricoltori**DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE****INDICE**

- 1. OBIETTIVO**
 - 2. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA**
 - 3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO**
 - 3.1 *Condizioni per la liquidazione del premio di insediamento*
 - 4. LIMITI E DIVIETI**
 - 5. A QUANTO AMMONTA IL PREMIO**
 - 6. PUNTEGGIO DI PRIORITÀ**
 - 7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO**
 - 7.1 *Quando presentare la domanda*
 - 7.2 *A chi inoltrare la domanda*
 - 7.3 *Come presentare la domanda*
 - 7.4 *Documentazione da presentare*
 - 7.5 *Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa*
 - 7.5.1 *Errore sanabile o palese*
 - 7.5.2 *Documentazione incompleta*
 - 7.5.3 *Documentazione integrativa*
 - 8. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA**
 - 8.1 *Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente*
 - 8.2 *Richiesta di riesame*
 - 9. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI**
 - 10. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO**
 - 11. PERIODO DI VALIDITÀ DELLE DOMANDE**
 - 12. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL PREMIO**
 - 12.1 *Controlli amministrativi inerenti alla domanda di pagamento da parte dei beneficiari*
 - 12.2 *Controlli tecnici inerenti alla domanda di pagamento da parte dei beneficiari*
 - 13. CONTROLLO IN LOCO**
 - 14. FIDEIUSSIONI**
 - 15. COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL PREMIO**
 - 16. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE**
 - 17. CONTROLLI EX POST**
 - 18. PRONUNCIA DI DECADENZA DAL PREMIO**
 - 19. RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI**
 - 19.1 *Recesso dagli impegni (rinuncia)*
 - 19.2 *Trasferimento degli impegni assunti o cambio del beneficiario*
 - 20. IMPEGNI**
 - 20.1 *Impegni essenziali*
 - 20.2 *Impegni accessori*
 - 21. RICORSI**
 - 21.1 *Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda*
 - 21.2 *Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo*
 - 22. SANZIONI**
 - 23. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ**
 - 24. RIEPILOGO TEMPORALE**
- ALLEGATO 1**
ALLEGATO 2
ALLEGATO 3

1. OBIETTIVO

La Misura si pone l'obiettivo di valorizzare i giovani imprenditori agricoli e forestali incentivandone l'insediamento.

2. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA

Il richiedente il premio di primo insediamento è il giovane agricoltore che al momento della presentazione della domanda:

- A. ha età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non ancora compiuti;
- B. ha la competenza e la conoscenza professionale. Non essendo previsti né corsi abilitanti né esami per l'accertamento delle stesse, la competenza e la conoscenza professionale si intendono acquisite dal richiedente che, in alternativa, abbia:
 - esercitato, per almeno 2 anni, attività agricola in un'impresa/società agricola come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo. Tale esercizio deve essere attestato dai versamenti dei contributi agricoli;
 - conseguito una laurea nel campo agrario, veterinario o delle scienze naturali;
 - conseguito un diploma di scuola media superiore, di istituto professionale o di centro di formazione professionale nel campo

- agrario. In questo caso la durata della formazione professionale specifica deve essere di almeno 3 anni. Qualora il giovane agricoltore, al momento della presentazione della domanda, non possiede l'adeguata competenza e la conoscenza professionale, è concesso un periodo non superiore a 36 mesi, a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il premio, per acquisirla tramite le azioni previste e descritte nel Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola di cui al presente paragrafo 2, lettera C, a condizione che tale esigenza sia documentata nel Piano aziendale stesso. In questo caso, per accedere alla liquidazione del premio il richiedente deve stipulare una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al successivo paragrafo 14;
- C. presenta un Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, compilato secondo il modello Allegato n. 1, che comprenda almeno:
- 1) la situazione iniziale dell'azienda agricola;
 - 2) gli elementi cardine specifici e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola;
 - 3) i dettagli relativi ad investimenti, formazione, consulenza o eventuali altre azioni necessarie allo sviluppo delle attività dell'azienda agricola;
 - 4) le modalità previste per la copertura finanziaria degli investimenti;
 - 5) un parere preventivo positivo di sostenibilità finanziaria dell'investimento, espresso da un Confidi operante nel settore agricolo o da un Istituto bancario. Tale parere deve essere compreso nel Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola soltanto nel caso di presentazione della domanda di contributo ai sensi della Misura 121 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Lombardia.
- Il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola è oggetto di valutazione secondo i parametri indicati nel successivo paragrafo 6 e concorre a definire la posizione in graduatoria della domanda di premio;
- D. conduce, per la prima volta, in qualità di titolare o legale rappresentante con potere di amministratore, una:
- D.1 impresa individuale:**
- titolare di partita IVA;
 - iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Impresa agricola" o sezione "Coltivatore diretto");
 - in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP)¹, anche sotto condizione;
- D.2 società agricola²:**
- titolare di partita IVA;
 - iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Impresa agricola");
 - in possesso della qualifica di IAP¹, anche sotto condizione;
- D.3 società cooperativa³:**
- titolare di partita IVA;
 - iscritta all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento;
 - in possesso della qualifica di IAP¹, anche sotto condizione;
- E. conduce, per la prima volta, in qualità di titolare o legale rappresentante con potere di amministratore, una impresa o una società agricola, come definite alla precedente lettera D, che, escludendo il fabbisogno di manodopera inerente alle attività connesse, garantiscono il lavoro ad almeno:
- una Unità Lavoro Anno (ULA), pari a 1.800 ore/anno, se ubicate in zona non svantaggiata;
 - 0,5 ULA, pari a 900 ore/anno, se ubicate in zona svantaggiata⁴.
- Le suddette ULA, calcolate con le modalità di cui al Decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 15339 del 6 dicembre 2007, aggiornato con Decreto n. 4209 del 16 maggio 2012, devono essere iscritte all'INPS agricola, oppure per le stesse deve essere stata presentata domanda di iscrizione all'INPS agricola. I suddetti Decreti sono disponibili all'indirizzo internet: http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=1213302755473&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213304430684&pagename=DG_AGRWrapper

3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO

Il richiedente il premio, al momento della presentazione della domanda, deve:

- A. insediarsi per la prima volta in agricoltura in qualità di titolare o legale rappresentante con potere di amministratore di una impresa o di una società agricola, come definite al precedente paragrafo 2, lettera D, che garantiscono il lavoro ad almeno:
- una ULA, pari a 1.800 ore/anno, se ubicate in zona non svantaggiata;
 - 0,5 ULA, pari a 900 ore/anno, con l'obbligo di innalzarla ad 1 ULA entro tre anni dalla data di insediamento, se ubicate in zona svantaggiata⁴.
- Un'azienda è considerata ubicata in zona svantaggiata se almeno il 50% della superficie agricola utilizzata (SAU) condotta ricade in zone svantaggiate di cui all'allegato 12 al PSR 2007-2013.
- Il numero delle ULA, con riferimento ai Decreti di cui al precedente paragrafo 2, lettera E, deve essere calcolato applicando i seguenti criteri:
- 1) utilizzare, di norma, il valore medio, ossia la media aritmetica tra il valore minimo e il valore massimo relativo alla zona di riferimento;
 - 2) i valori del fabbisogno di manodopera delle aziende ubicate nelle zone svantaggiate non possono essere utilizzati per le aziende ubicate nelle zone non svantaggiate;
 - 3) i valori massimi, per aziende ubicate in zona svantaggiata o in altra zona, sono utilizzabili soltanto ove sussistano condizioni territoriali o strutturali sfavorevoli accertate in modo oggettivo e documentate che devono essere indicate nel Piano aziendale di cui al precedente paragrafo 2, lettera C;
 - 4) i valori superiori ai valori massimi, per le aziende ubicate in zona svantaggiata, sono utilizzabili soltanto ove sussistano condizioni territoriali o strutturali sfavorevoli accertate in modo oggettivo e documentate che devono essere indicate nel Piano aziendale di cui al precedente paragrafo 2, lettera C;
 - 5) i valori del fabbisogno di manodopera relativi allo svolgimento delle attività connesse, come ad esempio la produzione di energia da fonti rinnovabili o l'agriturismo, non devono essere utilizzati;
- B. presentare un Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola (Piano aziendale), compilato secondo il modello allegato n. 1 con parere preventivo di sostenibilità finanziaria dell'investimento positivo, quest'ultimo solo se ricorre il caso di cui al precedente paragrafo 2, lettera C, punto 5.
- Il Piano aziendale deve comprendere soltanto interventi che garantiscono il rispetto dei requisiti comunitari applicabili all'investimento interessato.
- Per gli investimenti finalizzati al rispetto dei requisiti comunitari esistenti, tali requisiti devono essere adempiuti entro 36 mesi dalla data di insediamento.
- C. insediarsi in una impresa agricola che garantisce il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda (igiene e sicurezza: D.Lgs 81/2008, fitofarmaci: D.Lgs

Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 11 marzo 2014

194/95, D.P.R. 290/01, macchine, impianti e attrezzature D.P.R. 459/96) e loro successive modifiche e integrazioni.

Qualora il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola preveda interventi di ristrutturazione o nuova costruzione di fabbricati, il richiedente si impegna ad adottare le indicazioni contenute nelle "Linee guida integrate in edilizia rurale e zootecnica" approvate con Decreto Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia n. 5368 del 29.05.2009, disponibile all'indirizzo Internet <http://www.agriprel.it/Repository/deposito/lq01/>; si impegna altresì a garantire il rispetto del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

La verifica del rispetto delle norme, per quanto di competenza, spetta ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL;

- D. essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto.

I soggetti richiedenti che risultano essere primi acquirenti devono avere rispettato gli obblighi previsti dal regime delle quote latte. L'esistenza di procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle quote latte comporta la sospensione dell'erogazione del premio.

La verifica del rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte spetta alla Province.

3.1 Condizioni per la liquidazione del premio di insediamento

La singola decisione in merito all'erogazione del premio di primo insediamento deve essere presa entro i 18 mesi successivi all'insediamento stesso⁵, ossia il premio di primo insediamento può essere liquidato a condizione che siano trascorsi non più di 18 mesi tra l'insediamento stesso e la data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) del provvedimento di concessione individuale del premio di cui al successivo paragrafo 10.

Quale data di insediamento si considera la più remota tra le date connesse a:

- prima movimentazione della partita IVA, ossia la data della prima fattura ricevuta o emessa per acquisto/cessione di beni o di servizi relativi all'attività di impresa;
- disponibilità di terreni agricoli, desunta da contratti di acquisto, di affitto o di comodato d'uso, qualora gli stessi siano effettivamente condotti dall'azienda del giovane che si insedia;
- disponibilità e/o allevamento di animali, qualora la consistenza degli stessi sia tale da determinare una produzione agricola che possa generare reddito;
- iscrizione al registro Utenti Macchine Agricole;
- iscrizione al Registro Regionale Fitosanitario (RRF), di cui al paragrafo 14 del decreto n. 7190 del 7 agosto 2012 "Procedura per il rilascio dell'autorizzazione regionale alla produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali di cui all'art. 19 del d.lgs. 214/2005 e all'art. 71 della l.r. 31/2008" della Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia, pubblicato sul BURL, Serie Ordinaria n. 32 del 10 agosto 2012, disponibile all'indirizzo Internet:

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=1213547698377&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213282392745&pagename=DG_AGRWrapper

Nel RRF sono iscritti tutti i soggetti autorizzati alla produzione e al commercio dei vegetali. Il registro si compone di due sezioni:

- a) Registro Ufficiale dei Produttori (RUP);
- b) Registro Ufficiale dei Fornitori (RUF).

Nel caso degli imprenditori che godono del regime di esonero, stabilito dal comma 6 dell'articolo 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e successive modifiche ed integrazioni, quale data di insediamento si considera la più remota tra le date connesse a:

- prima fattura ricevuta per acquisto di beni o di servizi relativi all'attività di impresa, sempre che il fornitore non sia anch'esso in regime di esonero;
- prima autofattura emessa da un soggetto acquirente, in quanto alternativa alle fatture emesse dal soggetto imprenditore non esonerato;
- disponibilità di terreni agricoli, desunta da contratti di acquisto, di affitto o di comodato d'uso, qualora gli stessi siano effettivamente condotti dall'azienda del giovane che si insedia;
- disponibilità e/o allevamento di animali, qualora la consistenza degli stessi sia tale da determinare una produzione agricola che possa generare reddito;
- iscrizione al registro Utenti Macchine Agricole;
- iscrizione al Registro Regionale Fitosanitario (RRF), di cui al paragrafo 14 del decreto n. 7190 del 7 agosto 2012 "Procedura per il rilascio dell'autorizzazione regionale alla produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali di cui all'art. 19 del d.lgs. 214/2005 e all'art. 71 della l.r. 31/2008" della Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia, pubblicato sul BURL, Serie Ordinaria n. 32 del 10 agosto 2012, disponibile all'indirizzo Internet:

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=1213547698377&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213282392745&pagename=DG_AGRWrapper

Nel RRF sono iscritti tutti i soggetti autorizzati alla produzione e al commercio dei vegetali. Il registro si compone di due sezioni:

- a) Registro Ufficiale dei Produttori (RUP);
- b) Registro Ufficiale dei Fornitori (RUF).

4. LIMITI E DIVIETI

- 4.1 Per la stessa impresa/società agricola possono beneficiare del premio di primo insediamento due o più giovani che assumono congiuntamente la titolarità, fermo restando che l'ammontare del premio resta contenuto nei limiti previsti per un solo giovane;
- 4.2 il giovane agricoltore che si insedia per la prima volta in una impresa/società agricola, al momento della presentazione della domanda non deve avere già acquisito la qualifica di contitolare di una impresa o di una società agricola;
- 4.3 in caso di primo insediamento di un giovane agricoltore in una società agricola o in una società cooperativa agricola:
 - 1) nessuno dei soci deve avere già beneficiato di un sostegno comunitario per l'insediamento dei giovani agricoltori;
 - 2) il rappresentante legale deve essersi insediato da meno di 18 mesi al momento della singola decisione in merito all'erogazione del premio di primo insediamento;
 - 3) tutti i soci devono avere età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non ancora compiuti al momento della presentazione della domanda; tale limite si applica anche a tutti i soci che entrano a fare parte della società nei 5 anni successivi alla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione individuale del premio di cui al successivo paragrafo 10;
 - 4) il legale rappresentante deve avere potere di amministratore;
 - 5) il contratto societario deve avere durata almeno sino alla scadenza dei 5 anni successivi alla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione individuale del premio di cui al successivo paragrafo 10;
- 4.4 l'insediamento può avvenire ex-novo oppure attraverso il subentro in un'impresa/società agricola esistente. Nel caso in cui l'insediamento avvenga attraverso il subentro in un'impresa/società agricola esistente, quest'ultima, alla data del subentro:
 - deve essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto;

- deve avere rispettato gli obblighi previsti dal regime delle quote latte nel caso risulti essere primo acquirente;
 - non deve avere in corso procedimenti connessi all'applicazione del regime delle quote latte.
- La verifica del rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte spetta alle Province;
- 4.5 in caso di primo insediamento di un giovane agricoltore in una società agricola o in una società cooperativa che svolga la propria attività nel comparto produttivo lattiero caseario, non è consentito aumentare la capacità produttiva, attraverso l'aumento del numero dei posti in stalla.
In deroga a quanto sopra, è ammissibile che il Piano aziendale comporti un aumento della capacità produttiva solo nel caso in cui il richiedente si impegni a garantire il possesso delle quote di produzione di latte⁶ alla data di liquidazione del premio;
- 4.6 al fine di limitare la frammentazione fondiaria che determina la formazione di unità produttive economicamente poco competitive, la costituzione della nuova impresa non deve derivare dalla suddivisione, successiva al 1.1.2006, nella conduzione, tra soggetti parenti fino al 3° grado o affini fino al 2° grado, di un'azienda preesistente in precedenza condotta da uno degli stessi soggetti. Pertanto ai fini della presente Misura, per suddivisione di un'azienda si intende la fattispecie per la quale un'azienda originaria preesistente, costituita da terreni e/o fabbricati, condotta da un soggetto in forza di un legittimo titolo di conduzione (proprietà, altro diritto reale ovvero contratti previsti dal codice civile o leggi speciali) viene per una o più parti condotta da uno o più nuovi soggetti parenti fino al 3° grado o affini fino al 2° grado con il precedente conduttore e per la restante parte rimane condotta da quest'ultimo.
Non può quindi essere ammesso agli aiuti previsti dalla presente Misura il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi, per atto "tra vivi" quale contratto di locazione o comodato d'uso, nonché la creazione di una nuova azienda costituita attraverso il passaggio, in forma gratuita o onerosa, di proprietà o altro diritto reale di terreni del coniuge, con il cedente che prosegue l'attività agricola come conduttore di una parte dell'azienda stessa.
Sono, inoltre, escluse dagli aiuti le costituzioni ex novo di società tra coniugi uno dei quali sia già titolare di azienda agricola individuale, nonché l'ipotesi in cui in una società nuova o preesistente di cui sia socio un coniuge, entri a far parte l'altro coniuge.

5. A QUANTO AMMONTA IL PREMIO

Il sostegno è erogato in conto capitale come premio unico e ammonta a:

- € 15.000 in zona svantaggiata di montagna⁴;
- € 10.000 in tutte le altre zone.

6. PUNTEGGIO DI PRIORITÀ

L'attribuzione del punteggio di priorità è elemento indispensabile per stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria ed avviene valutando:

- a) le caratteristiche degli interventi, desunte dal Piano aziendale, compilato secondo il modello allegato n. 1;
- b) il comparto produttivo interessato dagli interventi;
- c) il tipo di intervento proposto e l'ambito territoriale in cui questo viene realizzato. In particolare, è valutata la coerenza degli interventi con il programma d'azione regionale⁷ per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, per le aziende localizzate in zona vulnerabile⁷, come esposto nella successiva Tabella 4;
- d) le caratteristiche dell'impresa o della società in cui avviene l'insediamento;
- e) la coerenza con la programmazione provinciale, attraverso l'assegnazione di punti aggiuntivi secondo lo schema esposto nelle successive Tabelle 1, 2, 3 e 4.

Le Province, prima dell'apertura dei termini di presentazione delle domande, rendono pubblici e comunicano alla Direzione Generale Agricoltura i criteri di attribuzione del punteggio stabiliti in coerenza con la programmazione provinciale. La Direzione Generale Agricoltura provvede alla pubblicazione dei punteggi provinciali sul proprio sito www.agricoltura.regione.lombardia.it.

A parità di punteggio definitivo, viene data precedenza all'impresa o alla società con il rappresentante legale più giovane.

Il punteggio massimo attribuibile ad un progetto d'investimento è di 74, ottenuto sommando i punteggi assegnati nell'ambito dei seguenti elementi di priorità:

Tabella 1

Elementi di priorità	Punteggio		
	Base	Aggiuntivo provinciale	Totale
Caratteristiche degli interventi, desunte dal Piano aziendale	15	6	21
Comparto produttivo interessato dagli interventi	6	4	10
Tipo di intervento e ambito territoriale	21	12	33
Caratteristiche dell'impresa o della società	10		10
Totale punti	52	22	74

Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

Ogni domanda per poter proseguire l'iter istruttorio deve raggiungere una soglia di punteggio minimo pari a 4 punti riferiti esclusivamente alla successiva Tabella 2 e raggiungibili sommando il punteggio base e il punteggio aggiuntivo provinciale.

Gli elementi di priorità relativi alle caratteristiche degli interventi devono essere valutati per primi.

Tabella 2

Codice	Caratteristiche degli interventi, desunte dal Piano aziendale	Punteggio base max punti 15	Punteggio aggiuntivo provinciale max punti 6
1 non cumulabile con 2 e 3	Introduzione di innovazioni di processo nell'ambito aziendale	1	

Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 11 marzo 2014

Codice	Caratteristiche degli interventi, desunte dal Piano aziendale	Punteggio base max punti 15	Punteggio aggiuntivo provinciale max punti 6
2 non cumulabile con 1 e 3	Introduzione di innovazioni di prodotto nell'ambito aziendale	2	
3 non cumulabile con 1 e 2	Introduzione di innovazioni di prodotto nell'ambito aziendale verso settori non alimentari	3	
4	Introduzione di innovazioni relative alla trasformazione della materia prima aziendale	3	
5	Intervento relativo a prodotti di agricoltura Biologica, DOP e IGP (anche in protezione transitoria), VQPRD, IGT o a materie prime, necessarie alla realizzazione di questi prodotti, purché soggette a disciplinari di produzione controllati	1	
6	Introduzione in azienda dell'impiego di fonti energetiche rinnovabili, ad esempio energia solare, biogas, oli vegetali, caldaie a legna, piccoli salti idraulici, e al risparmio energetico, ad esempio interventi di coibentazione, installazione di pompe di calore	1	
7	Miglioramento dell'efficienza irrigua aziendale e alla riduzione dei consumi idrici	1	
8	Adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, di livello superiore a quello definito dalle norme vigenti	1	
9	Finalizzati a garantire il rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione ⁵ ai sensi dell'art. 26 paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) 1698/2005, con contestuale realizzazione di impianto per la riduzione dell'azoto	3	
10	Finalizzati a garantire il rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione ⁵ ai sensi dell'art. 26 paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) 1698/2005, entro 18 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei confronti dell'azienda del richiedente	2	
11	Finalizzati a sviluppare progetti di filiera corta	0	
Totale punteggio massimo		15	6

L'istruttoria procede con la valutazione dei punteggi relativi al comparto produttivo interessato dagli interventi. In caso di interventi affinenti a più comparti produttivi, per l'assegnazione del punteggio di cui alla Tabella 3 si considera il comparto cui è connessa la maggior spesa che il richiedente deve sostenere.

Tabella 3

Comparto produttivo interessato dagli interventi	Punteggio base max punti 6	Punteggio aggiuntivo provinciale max punti 4
Carne bovina	4	
Carne suina	2	
Carne equina	2	
Carne avicola	4	
Carne ovicaprina	4	
Lattiero caseario	6	
Uova	3	
Miele	3	
Vitivinicolo	5	
Ortofrutta	6	
Cereali	2	
Olio d'oliva	4	
Alimenti per animali (*)	3	
Florovivaismo	5	
Energetico	4	
Agriturismo	4	
Altre attività di integrazione al reddito	4	
Totale punteggio massimo	6	4

(*): il punteggio viene assegnato nel caso di prodotto finito destinato all'alimentazione zootecnica senza ulteriori trasformazioni e/o manipolazioni, ad esempio fieno, trinciato, erba medica.

L'istruttoria prosegue con la valutazione dei punteggi connessi al tipo di intervento proposto con il Piano aziendale e il relativo ambito territoriale.

In caso di Piano aziendale attinente a più comparti produttivi, per l'assegnazione del punteggio di cui alla Tabella 4 si considera il comparto cui è connessa la maggior spesa che il richiedente deve sostenere. In particolare:

– può essere assegnato un solo punteggio inerente al tipo d'intervento per l'ambito territoriale cui è connessa la maggior spesa

che il richiedente deve sostenere;

– non può essere assegnato il punteggio "Protezione dell'ambiente nelle zone B" se connesso a interventi di adeguamento. Qualora il Piano aziendale non riguardi i tipi d'intervento o gli ambiti territoriali considerati in Tabella 4, non è assegnato tale punteggio di priorità.

Tabella 4

Comparto produttivo	Tipo di intervento per ambito territoriale del Piano aziendale	Punteggio base max punti 21	Punteggio aggiuntivo provinciale max punti 12
Carne bovina	Protezione dell'ambiente nelle zone B (*)	18	
	Miglioramento della competitività della linea vacca-vitello nelle zone B	21	
Carne suina	Protezione dell'ambiente nelle zone B (*)	18	
	Prevenzione sanitaria e sicurezza dei prodotti nelle zone B	6	
Carne equina	Aumento della capacità produttiva nelle zone C e D	9	
Carne avicola	Protezione dell'ambiente nelle zone B (*)	15	
	Prevenzione sanitaria e sicurezza dei prodotti nelle zone B	6	
Lattiero caseario	Contenimento dei costi di produzione nelle zone C e D	12	
	Prevenzione sanitaria e sicurezza dei prodotti	15	
	Protezione dell'ambiente nelle zone B (*)	18	
Uova	Protezione dell'ambiente nelle zone B (*)	18	
	Prevenzione sanitaria e sicurezza dei prodotti nelle zone B	6	
Vitivinicolo	Trasformazione dei prodotti di qualità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (CE) n. 1974/06 nelle zone C e D	15	
Ortofrutta	Risparmio idrico	18	
	Incremento immissione sul mercato di produzioni di qualità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (CE) n. 1974/06	18	
Cereali	Risparmio idrico	18	
	Risparmio energetico	18	
	Incremento immissione sul mercato di produzioni di qualità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (CE) n. 1974/06	18	
Olio d'oliva	Riconversione varietale nelle zone C e D	18	
Alimenti per animali	Risparmio idrico	18	
	Risparmio energetico	21	
	Incremento immissione sul mercato di produzioni di qualità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (CE) n. 1974/06	12	
Florovivaismo	Risparmio idrico	18	
	Protezione delle colture nelle zone A, B, C	12	
Energia rinnovabile	Produzione energetica nelle zone C e D	18	
	Produzione energetica negli altri territori ammissibili	9	
Agriturismo	Ampliamento dell'offerta di turismo rurale nelle zone C e D	15	
	Ampliamento dell'offerta di turismo rurale negli altri territori ammissibili	6	
Altre attività di integrazione al reddito	Avvio di altre attività di integrazione del reddito nelle zone C e D	15	
	Avvio di altre attività di integrazione del reddito negli altri territori ammissibili	6	
Totale punteggio massimo		21	12

(*): il punteggio viene assegnato ai richiedenti, la cui azienda è localizzata in zona vulnerabile, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. VIII/3297 dell'11.10.2006 "Nuove aree vulnerabili ai sensi del D.Lgs 152/2006: criteri di designazione e individuazione", che presentano un Piano aziendale finalizzato all'osservanza delle disposizioni del Programma di azione per le zone vulnerabili ai nitrati della regione Lombardia.

Infine si valutano i punteggi relativi alle caratteristiche dell'impresa o della società in cui avviene l'insediamento, attribuendo il relativo punteggio come indicato nella seguente Tabella:

Tabella 5

Codice	Caratteristiche della società o dell'impresa	Punteggio
1	Condotta da titolari, almeno per il 50% di sesso femminile	4
2	Con almeno il 50% della superficie agricola utilizzata ricadente in zone svantaggiate di cui all'allegato 12 al PSR 2007-2013	3

Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 11 marzo 2014

3 non cumulabile con 2	Con almeno il 50% della superficie agricola in Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni) e parco Nazionale dello Stelvio o Aree Natura 2000 di cui all'allegato 1 al PSR 2007-2013)	2
4	Biologica iscritta all'Elenco Regionale degli Operatori Biologici o che abbia presentato notifica d'attività biologica ed abbia ricevuto l'attestato di idoneità aziendale da parte dell'Organismo di Controllo, escluse le "aziende miste" che utilizzano metodologie di agricoltura convenzionale	2
5 non cumulabile con 4	Che si impegna a divenire, entro e non oltre 5 anni dalla pubblicazione dell'ammissione a finanziamento, biologica iscritta all'Elenco Regionale degli Operatori Biologici, escluse le "aziende miste" che utilizzano metodologie di agricoltura convenzionale	2
6	Riconosciuta Organizzazione di Prodotto ai sensi del Regolamento (CE) 2200/96 e del decreto legislativo 102/2005, o impresa/società ad essa associata	1
Totale punteggio massimo		10

7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

7.1 Quando presentare la domanda

Le domande possono essere presentate ininterrottamente fino al 30 settembre 2014. Tuttavia, al fine dell'istruttoria delle domande e della redazione delle graduatorie, la presentazione delle domande è suddivisa in tre periodi, indicati nella seguente tabella:

Presentazione delle domande	Periodo		
	I	II	III
Data inizio	Dal giorno di pubblicazione sul BURL	21 marzo 2014	1 luglio 2014
Data fine	20 marzo 2014	30 giugno 2014	30 settembre 2014

7.2 A chi inoltrare la domanda

La domanda deve essere inviata, con le modalità indicate al successivo paragrafo 7.3, alla Provincia della Lombardia nel cui territorio avviene l'insediamento.

7.3 Come presentare la domanda

Fasi dell'inoltro della domanda:

- accedere al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it (indirizzo attuale), nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo di Regione Lombardia (SIARL)⁸;
- registrarsi: il sistema rilascia i codici di accesso personali (login e password).
Le informazioni relative alla presentazione della domanda informatizzata sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, le Province, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola riconosciuti (CAA);
- accedere al sito www.siarl.regione.lombardia.it, selezionare e compilare il modello di domanda per la Misura 112.
I dati inseriti durante la compilazione della domanda vengono incrociati, per verificarne la correttezza, con le informazioni certificate contenute nell'anagrafe delle imprese agricole e nel fascicolo aziendale istituiti nell'ambito del SIARL;
- compilare on line anche la scheda della Misura 112 in cui riportare:
 - un'autodichiarazione relativa ai requisiti posseduti;
 - gli impegni assunti per l'insediamento.
 Il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione, che coincide con l'avvio del procedimento, e l'avvenuta ricezione della domanda da parte della Provincia;
- stampare domanda e scheda di Misura e firmare entrambe in originale;
- far pervenire alla Provincia competente⁹ la copia della domanda, della scheda di Misura, entrambe firmate in originale con copia del documento di identità, e la documentazione di cui al paragrafo successivo, entro 10 giorni di calendario dall'invio elettronico della domanda tramite SIARL.
La trasmissione di copia della domanda, della scheda di Misura e della documentazione di cui al paragrafo successivo, deve essere effettuata, **in modo prioritario**, con la sottoscrizione della domanda e degli allegati in formato digitale e l'invio della domanda attraverso posta elettronica certificata (PEC).
La data di riferimento è certificata:
 - dalla ricezione informatica da parte della Provincia competente⁹, se la domanda è presentata tramite PEC;
 - dal timbro del Protocollo della Provincia competente⁹ se la domanda è presentata a mano;
 - dal timbro postale se inviata tramite posta.

7.4 Documentazione da presentare

Oltre alla documentazione amministrativa specificata nel precedente paragrafo 7.3, per essere ammessi all'istruttoria di ammissibilità è necessario presentare alla Provincia competente⁹ la seguente documentazione:

- Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, compilato secondo il modello allegato n. 1. Le informazioni desunte dal Piano aziendale concorrono all'attribuzione del punteggio di priorità per il programma di investimenti presentato;
- autocertificazione, compilata secondo il modello allegato n. 2, riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, relativa a:
 - data del primo insediamento in agricoltura in qualità di titolare o legale rappresentante con potere di amministratore di una impresa o di una società agricola, come definite al precedente paragrafo 2, lettera D. Quale data di insediamento si considera la data definita in base a quanto stabilito dal precedente paragrafo 3.1;
 - frazionamento aziendale;
 - posizione INPS agricola: iscrizione all'INPS agricola, oppure a domanda di iscrizione all'INPS agricola, relativa a 1 ULA, nel caso di insediamento in azienda ubicata in zona non svantaggiata, oppure a 0,5 ULA, nel caso di insediamento in azienda ubicata in zona svantaggiata⁴;

- c) autocertificazione, compilata secondo il modello allegato n. 3, riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, relativa al rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda, di cui al precedente paragrafo 3, lettera C.

Tutte le informazioni e/o i dati indicati in domanda e nella scheda di Misura sono resi ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000, articoli 46 e 47, e costituiscono "dichiarazioni sostitutive di certificazione" e "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà".

La Provincia, in conformità a quanto previsto dalla legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, comunica al richiedente il nominativo del funzionario responsabile del procedimento, come stabilito dal capitolo 6.2 del "Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni" redatto dall'Organismo Pagatore Regionale ("Manuale").

7.5 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa

7.5.1 Errore sanabile o palese

Per i criteri generali, le modalità di riconoscimento e le procedure da seguire si rimanda alle "Linee guida per la valutazione dell'errore palese ai sensi dell'art. 19 del Reg. (CE) 796/2004 e dell'art. 4 del Reg. (CE) 1975/2006" contenute nel Decreto della Direzione Centrale Programmazione Integrata n. 10943 del 27 ottobre 2009 e pubblicate sul sito internet dell'Organismo Pagatore Regionale <http://www.opr.regione.lombardia.it>.

7.5.2 Documentazione incompleta

Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda risulti incompleta e la documentazione mancante non sia indispensabile all'avviamento dell'istruttoria, la Provincia può richiederne la presentazione al richiedente entro un termine non superiore a 20 giorni.

Nel caso in cui la domanda sia priva di documentazione tecnica e amministrativa indispensabile per poter avviare l'istruttoria, indicata al precedente paragrafo 7.4, la Provincia pronuncia la non ricevibilità della domanda, comunicandola al richiedente.

7.5.3 Documentazione integrativa

Nel caso in cui si evidenzi la necessità di documentazione integrativa, rispetto a quella prevista dalle presenti disposizioni attuative, la Provincia deve inoltrare richiesta formale indicando i termini temporali di presentazione.

8. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA

L'istruttoria della domanda è affidata alla Provincia e prevede lo svolgimento di controlli amministrativi che comprendono:

- la verifica della validità tecnica del Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola;
- il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello unico di domanda informatizzato presentato a SIARL e della scheda di Misura, anche attraverso specifici documenti prodotti dall'impresa su richiesta della Provincia che ha in carico l'istruttoria. La risoluzione delle anomalie e delle segnalazioni e la convalida dei dati dichiarati a seguito dell'istruttoria determinano l'aggiornamento del fascicolo aziendale tramite segnalazione al CAA di competenza;
- la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
- l'attribuzione del punteggio di priorità secondo i criteri definiti nel precedente paragrafo 6;
- la determinazione dell'importo del premio;
- la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda, atto che conclude l'istruttoria.

L'istruttoria di ammissibilità della domanda deve comprendere una visita in situ presso l'azienda agricola del richiedente il premio, per verificare che le caratteristiche dell'azienda stessa coincidano con quanto indicato nel Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, di cui all'Allegato 1 delle presenti disposizioni attuative, e che tali caratteristiche garantiscano il lavoro a una ULA o a 0,5 ULA, come stabilito dal precedente paragrafo 3, lettera A.

Nel caso in cui la Provincia ritenga non necessario effettuare la visita in situ deve indicare nel verbale di istruttoria tecnico amministrativa la motivazione sulla base della quale, nel caso specifico, non ha effettuato la suddetta visita.

8.1 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

La Provincia, entro 10 giorni continuativi dalla data di redazione del verbale comunica al richiedente, anche tramite posta elettronica certificata (PEC), l'esito dell'istruttoria allegando copia del verbale stesso.

Per le domande istruite positivamente, sono indicati:

- il punteggio assegnato;
- l'importo totale del premio concedibile.

In caso di istruttoria con esito negativo, la Provincia ne motiva in modo dettagliato le cause.

Il richiedente può presentare una richiesta di riesame dell'esito dell'istruttoria, con le modalità indicate al successivo paragrafo 8.2.

8.2 Richiesta di riesame

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell'esito dell'istruttoria, può presentare alla Provincia memorie scritte per chiedere il riesame della domanda e della ridefinizione della propria posizione, ai sensi della legge 241/90. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge.

La Provincia ha 10 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria per comunicare l'esito positivo/negativo del riesame. Tra la data della comunicazione dell'esito dell'istruttoria e la data di comunicazione dell'esito del riesame non possono trascorrere più di 30 giorni continuativi.

9. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI

La Provincia, esperite le eventuali richieste di riesame con la modalità di cui al precedente paragrafo, completa l'istruttoria delle domande ricevute.

La Provincia, sulla base della data di presentazione delle domande e dell'esito dell'istruttoria a SIARL, approva le graduatorie delle domande ammissibili a finanziamento, ordinandole per punteggio di priorità decrescente e in caso di parità di punteggio definitivo, dando precedenza all'impresa o alla società con il rappresentante legale più giovane. La Provincia, inoltre, trasmette il provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili alla Direzione Generale Agricoltura entro la scadenza indicata nella seguente tabella:

Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 11 marzo 2014

	Periodo		
	I	II	III
Termine per invio alla Regione delle graduatorie; entro tali date devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami	16 maggio 2014	5 settembre 2014	28 novembre 2014

Nella graduatoria devono essere indicati, fra l'altro:

- i punteggi ottenuti dalla domanda;
- l'importo del premio ammissibile.

10. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, dopo il ricevimento dalle Province del provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili di cui al precedente paragrafo 9, con proprio atto provvede alla:

- suddivisione delle risorse finanziarie e definisce, in relazione alla dotazione finanziaria disponibile, la quota di risorse assegnata alle domande ammissibili a finanziamento di ciascuna Provincia;
- approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento di ciascuna Provincia.

In tale provvedimento, per le domande ammesse a finanziamento e per le domande istruite positivamente ma non finanziate, sono indicati:

- il punteggio assegnato;
- l'importo del premio ammesso a contributo per le domande ammesse a finanziamento;
- l'importo del premio ammissibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate;
- il premio concesso per le domande ammesse a finanziamento;
- il premio concedibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate.

La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, comunica alle Province e all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) l'ammissione a finanziamento delle domande.

Il suddetto provvedimento di ammissione a finanziamento:

- diventa efficace dalla data di pubblicazione sul BURL e rappresenta la comunicazione ai richiedenti della stessa ai sensi della legge 241/1990;
- deve essere pubblicato sull'albo pretorio provinciale per almeno quindici giorni consecutivi;
- deve essere divulgato tramite pubblicazione sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura (<http://www.agricoltura.regione.lombardia.it>) (indirizzo attuale), e sul sito internet della Provincia.

La dotazione finanziaria complessiva della Misura che si prevede di utilizzare per il presente bando è pari a € 600.000,00.

La Direzione Generale Agricoltura, in relazione alla effettiva disponibilità finanziaria, predispone quanto necessario per la pubblicazione del sopra indicato atto di suddivisione delle risorse finanziarie, inviandone copia alle Province e all'OPR, nella data indicata nella seguente tabella:

	Periodo		
	I	II	III
Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione ripartisce i fondi alle province; l'atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti	29 maggio 2014	19 settembre 2014	16 dicembre 2014

A seguito di tale provvedimento, le Province predispongono in ELEPAG l'elenco delle domande ammesse a finanziamento.

La Provincia inoltre trasmette all'ASL l'elenco delle domande di premio finanziate, chiedendo di segnalare gli esiti, rilevati a partire dalla data di presentazione delle domande, dei controlli effettuati nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole connesse alle medesime domande.

11. PERIODO DI VALIDITÀ DELLE DOMANDE

Per le domande istruite positivamente, ma non finanziate con i provvedimenti di suddivisione delle risorse finanziarie di cui al precedente paragrafo 10, occorre specificare che tali domande decadono alla data di pubblicazione sul BURL dei provvedimenti stessi.

12. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Per richiedere il pagamento del premio, il beneficiario deve presentare una apposita "domanda di pagamento" alla Provincia, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione individuale del premio di cui al precedente paragrafo 10. In caso contrario la Provincia richiede al beneficiario di presentare la "domanda di pagamento" entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

12.1 Controlli amministrativi inerenti alla domanda di pagamento da parte dei beneficiari

I controlli amministrativi relativi alle domande di pagamento del premio consistono nella verifica:

- dei requisiti soggettivi e delle condizioni previsti di cui ai precedenti paragrafi 2, 3 e 3.1;
- della polizza fidejussoria a garanzia del raggiungimento della competenza e della conoscenza professionale di cui al precedente paragrafo 2, lettera B, e/o del rispetto dei requisiti obbligatori di cui al precedente paragrafo 3, lettera D.

12.2 Controlli tecnici inerenti alla domanda di pagamento da parte dei beneficiari

I controlli tecnici relativi alle domande di pagamento del premio consistono nella verifica, tramite visita in situ, della coincidenza delle caratteristiche dell'azienda in cui il beneficiario si è insediato, con quanto indicato nel Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, di cui all'Allegato 1 delle presenti disposizioni attuative, e nella verifica che tali caratteristiche garantiscano il lavoro a una ULA o a 0,5 ULA, come stabilito dal precedente paragrafo 3, lettera A.

Nel caso in cui la Provincia ritenga non necessario effettuare la visita in situ deve indicare nel verbale di istruttoria tecnico amministrativa la motivazione sulla base della quale, nel caso specifico, non ha effettuato la suddetta visita.

13. CONTROLLO IN LOCO

Il controllo in loco viene effettuato su un campione almeno pari al 5% della spesa ammessa a contributo, estratto dall'OPR sulla base dell'analisi del rischio definita nel "Manuale".

Il controllo in loco viene eseguito dalle Province prima dell'erogazione del premio.

Per le aziende estratte, il controllo prevede verifiche aggiuntive sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto, in conformità con quanto previsto dal "Manuale".

Al termine del controllo in loco è prevista la compilazione del relativo verbale da parte del funzionario della Provincia.

14. FIDEIUSSIONI

La polizza fideiussoria è richiesta, per la liquidazione del premio, nei seguenti casi:

- in assenza della competenza e della conoscenza professionale, come indicato al precedente paragrafo 2, lettera B;
- in assenza del riconoscimento definitivo della qualifica di IAP¹;
- in assenza di una ULA, nel caso di insediamento in una impresa o di una società agricola ubicata in zona svantaggiata⁴, come indicato al paragrafo 3, lettera A;
- in assenza di iscrizione all'INPS agricola di una ULA, nel caso di insediamento in una impresa o di una società agricola ubicata in zona svantaggiata⁴, come indicato al precedente paragrafo 2, lettera E;
- in assenza di possesso della quota latte necessaria a garantire la produzione, solo in caso di aumento della capacità produttiva;
- in assenza dell'aggiornamento del POA o POAS, in seguito a mutate condizioni di allevamento, aumento dei capi, ecc.

In questi casi o in casistiche non espressamente previste e valutate volta per volta dall'OPR, la polizza fideiussoria è svincolata dall'OPR, o dalla Provincia nel caso di Aiuti di Stato.

Al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario deve essere inviata una comunicazione di svincolo della polizza, previo nulla osta da parte della Provincia responsabile dell'istruttoria.

L'importo della fideiussione è pari al premio concesso, maggiorato del 10%, comprensivo delle spese di escussione a carico dell'OPR, o della Provincia nel caso di Aiuti di Stato, e degli interessi legali eventualmente dovuti.

La durata della garanzia della polizza fideiussoria è indicata al paragrafo 9.3.7 del "Manuale". Per lo schema di polizza fideiussoria vedere l'allegato 6 del "Manuale".

15. COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL PREMIO

In seguito agli esiti dei controlli amministrativi e tecnici, la Provincia, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, anche tramite PEC, comunica al beneficiario l'importo del premio da erogare oppure i motivi per i quali il premio non può essere concesso. Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento della comunicazione, può presentare alla Provincia memorie scritte al fine del riesame della comunicazione e della ridefinizione del relativo importo, ai sensi della legge 241/90. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, la comunicazione assume carattere definitivo, fatte salve le possibilità di ricorso previste dalla legge.

16. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE

La Provincia, dopo aver definito l'importo erogabile a ciascun beneficiario, predisponde in ELEPAG gli elenchi di liquidazione che devono pervenire all'OPR entro le date indicate in tabella.

	Periodo		
	I	II	III
Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR	30 gennaio 2015	19 maggio 2015	10 settembre 2015

Le Province comunicano alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura gli estremi degli elenchi di liquidazione inviati all'OPR (numero, data, importo e natura dei pagamenti).

17. CONTROLLI EX POST

Si definisce periodo "ex post" quello compreso tra l'erogazione del premio e la conclusione del periodo dell'impegno a rimanere insediato nell'azienda per almeno 5 anni a partire dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento della domanda di premio.

Gli elementi da verificare nel corso dei controlli ex post sono elencati nelle liste di controllo allegate al Manuale OPR (da Allegato 44 ad Allegato 64).

18. PRONUNCIA DI DECADENZA DAL PREMIO

La domanda ammessa a finanziamento decade a seguito di:

1. irregolarità (difficoltà e/o inadempienze) accertate da:

- Province, o altri soggetti convenzionati con OPR, come ad esempio il Corpo Forestale dello Stato (CFS), nell'ambito dell'attività di controllo: amministrativo, in loco o ex post;
- OPR o Sedi Territoriali Regionali (SteR) nell'ambito del controllo a campione sull'operato dalle Province (controllo di secondo livello);
- Guardia di Finanza e altri organi di polizia giudiziaria nell'ambito delle proprie attività ispettive;

2. rinuncia da parte del beneficiario.

Nel caso di accertamento di irregolarità, la procedura di decadenza totale o parziale dal premio, prevede l'invio all'interessato del provvedimento di decadenza, cui si allega copia del verbale di controllo, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il provvedimento descrive le irregolarità riscontrate, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di decadenza e contiene l'invito a fornire controdeduzioni **entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento**.

Nel caso in cui non siano presentate controdeduzioni il provvedimento assume carattere definitivo.

Nel caso in cui siano presentate controdeduzioni, il **riesame** dei presupposti della decadenza è da compiersi **entro i 30 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni** mediante accertamento (ad esempio: verifica documentale, sopralluoghi e/o ispezioni regolarmente verbalizzati ed effettuati in contraddittorio con l'interessato).

Quando il riesame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, ad esempio Provincia e CFS, e si renda necessaria l'attività di Commissioni collegiali, tale verifica deve essere compiuta

Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 11 marzo 2014

entro i 60 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni.

Entro e non oltre i 15 giorni successivi al termine previsto per il riesame, deve essere inviato all'interessato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento:

- il provvedimento definitivo di decadenza parziale o totale dal premio nel caso in cui il riesame confermi almeno parzialmente il permanere dei presupposti della decadenza, oppure

- la comunicazione di accoglimento delle controdeduzioni e la revoca del provvedimento di decadenza.

Nel **caso di rinuncia da parte del beneficiario**, la procedura di decadenza totale dal premio, prevede:

- che nessuna comunicazione debba essere fatta all'interessato, se la rinuncia precede l'erogazione del pagamento. La rinuncia da parte del beneficiario viene acquisita nel fascicolo di domanda;
- che debba essere inviato all'interessato il provvedimento di decadenza totale, se la rinuncia è presentata dopo il pagamento. In questo caso non è necessario inviare la comunicazione con raccomandata AR e il provvedimento assume carattere definitivo, non essendo prevista la possibilità di presentare controdeduzioni.

Il provvedimento di decadenza generato, dal sistema, contiene i seguenti elementi:

- a) motivazioni del provvedimento;
- b) quantificazione delle eventuali somme indebitamente percepite;
- c) quantificazione degli eventuali interessi giornalieri dovuti. Il calcolo degli interessi sarà effettuato per ogni giorno a partire dalla data di ricevimento del provvedimento e fino alla data di recupero delle somme;
- d) modalità di recupero delle somme, secondo quanto indicato al capitolo 11 del "Manuale" OPR;
- e) procedure per la presentazione del ricorso.

La pronuncia della decadenza dal premio è competenza delle Province.

19. RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

19.1 Recesso dagli impegni (rinuncia)

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco.

La rinuncia non è ammessa anche nel caso in cui l'autorità competente abbia già comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

Il recesso comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, ad esclusione di cause di forza maggiore indicate al punto 12.2 del "Manuale" OPR.

La rinuncia totale deve essere presentata a SIARL tramite una apposita domanda. Una copia cartacea della rinuncia deve essere inoltrata alla Provincia.

19.2 Trasferimento degli impegni assunti o cambio del beneficiario

Non è consentito né il trasferimento degli impegni né il cambio di beneficiario.

20. IMPEGNI

Gli impegni assunti dal beneficiario sono distinti in essenziali ed accessori e comportano, rispettivamente, la decadenza totale o parziale dai benefici concessi.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore, purché le stesse vengano comunicate nei 10 giorni lavorativi successivi al loro verificarsi o dal momento in cui il beneficiario è in grado di comunicarle, come stabilito dal capitolo 12.2 del "Manuale".

20.1 Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal premio e la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Gli impegni essenziali sono:

1. consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e/o dei sopralluoghi o "visite in loco", con riferimento a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 25.1 del "Manuale";
2. inviare la copia cartacea della domanda informatizzata entro e non oltre il 20° giorno continuativo successivo alla presentazione della domanda di premio, con riferimento a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 25.1 del "Manuale";
3. inviare la documentazione mancante al momento della presentazione della domanda di premio o della richiesta di correzione degli errori sanabili successivamente al termine fissato dalla richiesta, ossia 20 giorni, come previsto ai capitoli 16.7.1 e 16.7.2 del "Manuale";
4. fare pervenire la documentazione integrativa richiesta dalla Provincia entro e non oltre il termine fissato dalla stessa, come stabilito dalla Parte II, Capitolo 16.7.3 del "Manuale".
5. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti dal regime delle quote latte;
6. rimanere insediato nell'azienda per almeno 5 anni a partire dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento della domanda di premio presentata a valere sulla Misura 112, mantenendo tutte le condizioni previste e rispettando tutti i limiti e i divieti stabiliti per l'insediamento stesso;
7. raggiungere gli obiettivi indicati nel Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, entro i cinque anni successivi alla data di adozione della decisione individuale di concedere il premio, ossia dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento della domanda di premio, fatto salvo l'eventuale riconoscimento di cause di forza maggiore indicate al capitolo 12.2 del "Manuale";
8. presentare la domanda di pagamento entro 6 mesi dalla data di pubblicazione dell'ammissione a finanziamento o entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta della Provincia; nel caso di richiesta di liquidazione in assenza del possesso dei requisiti, alla domanda di pagamento deve essere allegata la polizza fideiussoria, come indicato al precedente paragrafo 14;
9. garantire il lavoro ad almeno una ULA entro tre anni dalla data di insediamento, per le aziende situate in zone svantaggiate⁴ che al momento della presentazione della domanda possiedono tra 0,5 ed una ULA;
10. mantenere, senza interruzioni, le ULA raggiunte a conclusione del programma di investimento sino al completo adempimento degli impegni previsti dal presente paragrafo e dal successivo;
11. acquisire e mantenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP)¹ almeno fino alla conclusione del periodo obbligatorio di mantenimento di tutti gli impegni di cui al presente e al successivo paragrafo.

Per i richiedenti il premio ai sensi della Misura 112, che hanno presentato domanda di riconoscimento della suddetta qualifica in assenza dei requisiti stabiliti dalla relativa normativa, tale qualifica deve essere riconosciuta entro 24 mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento.

20.2 Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal premio e la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Di seguito sono elencati gli impegni accessori, con le relative penalità:

1. fare pervenire la copia cartacea della domanda di premio entro il 10° giorno di calendario dall'invio della domanda informatizzata, e comunque con un ritardo compreso tra l'11° ed il 20° giorno successivo a quella informatizzata, con riferimento alla presentazione della domanda e a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 25.2 del "Manuale".
Un ritardo superiore al 20° giorno comporta il mancato rispetto dell'impegno essenziale di cui al punto 2 del precedente paragrafo 20.1.
2. provvedere all'adeguamento, dalla data di presentazione della domanda, alle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori di cui al precedente paragrafo 3, lettera C. Il mancato adeguamento è documentato da esito negativo a seguito dei controlli effettuati dalle ASL nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole ed è segnalato alle Province.

21. RICORSI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall'OPR, dagli OD e dalla DGA è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:

21.1 Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda

Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda l'interessato può proporre azione entro 60 giorni avanti al giudice amministrativo competente per territorio (TAR) nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza.

21.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo

Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del premio, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire azione proposta avanti il Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.

22. SANZIONI

L'applicazione di sanzioni amministrative avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nel "Manuale" Parte IV.

23. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ

Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg. CE n. 1995/2006 del Consiglio) l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 pubblica l'elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI).

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" approvate con D.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008 e successive modifiche e integrazioni disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.

24. RIEPILOGO TEMPISTICA

Nella seguente tabella è riportato il crono-programma per il periodo di applicazione della Misura compreso tra il giorno di pubblicazione sul BURL del presente atto e il 30 settembre 2014.

	Periodo		
	I	II	III
Data inizio periodo di presentazione delle domande alla Provincia	Dal giorno di pubblicazione sul BURL	21 marzo 2014	1 luglio 2014
Data fine periodo di presentazione delle domande alla Provincia	20 marzo 2014	30 giugno 2014	30 settembre 2014
Termine per invio alla Regione delle graduatorie; entro tali date devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami	16 maggio 2014	5 settembre 2014	28 novembre 2014
Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione ripartisce i fondi alle Province; l'atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti	29 maggio 2014	19 settembre 2014	16 dicembre 2014
Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR	30 gennaio 2015	19 maggio 2015	10 settembre 2015

¹ Ai sensi del D.Lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 20732 del 16.02.2005, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) n. 9 serie ordinaria 28.02.2005.

² Ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e dell'articolo 3 dell'allegato 1 della deliberazione di Giunta Regionale n. 20732 del 16/02/2005, pubblicata sul BURL n. 9 serie ordinaria 28.02.2005.

Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 11 marzo 2014

³ Ai sensi del D.M. del Ministero delle Attività produttive del 23 giugno 2004 e successive modifiche e integrazioni.

⁴ L'elenco dei Comuni ricadenti in zona svantaggiata è riportato nell'allegato 12 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Lombardia.

⁵ Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4 del Regolamento (CE) 1974/2006.

⁶ Per il calcolo della quota da possedere a fine investimento, occorre considerare la produzione aziendale media per capo. Questa risulta dal calcolo della media delle produzioni medie per capo realizzate in ciascuna della tre campagne precedenti la presentazione della domanda di finanziamento, moltiplicato per il numero di posti in stalla previsti a fine investimento.

Esempio:

	1° anno	2° anno	3° anno	Media nel triennio precedente
Capi (n.)	100	98	105	101
Produzione (Kg)	950.000	921.200	1.038.200	969.800
Produzione media per capo (kg)				9.602

⁷ In applicazione alla Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 (91/676/CEE) relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, sono state adottate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale della Lombardia:

- n. VIII/3297 dell'11.10.2006 "Nuove aree vulnerabili ai sensi del D.Lgs 152/2006: criteri di designazione e individuazione";
- n. VIII/3439 del 07.11.2006 "Adeguamento del programma d'azione della regione Lombardia di cui alla DGR n. 17149/96 per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile, ai sensi del D.Lgs n. 152 del 03 aprile 2006, art. 92 e del D.M. n. 209 del 07 aprile 2006" (come sostituita dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. VIII/5868 del 21.11.2007);
- n. VIII/5868 del 21.11.2007 "Integrazione con modifica al programma d'azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (D.Lgs n. 152/2006, art. 92 e D.M. 7 aprile 2006)" e adeguamento dei relativi criteri e norme tecniche generali di cui alla d.g.r. n. 6/17149/1996, approvati con deliberazione di Giunta n. 8/5215 del 2 agosto 2007";
- n. IX/2208 del 14.09.2011 "Approvazione del programma d'azione regionale per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile".

⁸ Nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) sono stati costituiti l'anagrafe delle imprese agricole ed il fascicolo aziendale, che contengono le informazioni certificate di carattere generale relative alle imprese. A partire da tale sistema è stato sviluppato il modello di domanda informatizzato, direttamente collegato all'anagrafe delle imprese agricole e al fascicolo aziendale, attraverso il quale è possibile compilare e presentare alle Province le domande di finanziamento relative alla Misura 112. La costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale consente la compilazione automatica della parte generale del modello di domanda, alla quale è collegata una scheda di Misura che riporta dati e informazioni specifiche della Misura.

⁹ La copia cartacea, sottoscritta dal richiedente, è indispensabile per la costituzione del dossier previsto dal "Manuale".

FEARS – programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

ALLEGATO 1

Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola

Indice

1) L'IMPRESA E LA SUA ORGANIZZAZIONE

- a. Anagrafica aziendale e qualifica del richiedente
- b. Organizzazione del lavoro (manodopera aziendale)
- c. Terreni in conduzione, riparto colturale e acqua ad uso irriguo
- d. Descrizione fabbricati
- e. Consistenza zootecnica
- f. Diritti di produzione
- g. Titoli di regime di pagamento unico
- h. Descrizione macchine
- i. Tipologia di prodotti/servizi
- j. Mercato di riferimento e analisi della concorrenza

2) IL PROGETTO

- a. Sintesi del progetto e obiettivi perseguiti
- b. Interventi previsti
- c. Descrizione prospettica della produzione e della attività prima e dopo l'intervento
- d. Risorse finanziarie, descrizione degli interventi e piano finanziario del progetto
- e. Fonti di mitigazione del rischio

3) LA GESTIONE OPERATIVA STORICA E PROSPETTICA

- a. Stato patrimoniale riclassificato prima e dopo intervento
- b. Fonti di finanziamento
- c. Conto economico riclassificato prima e dopo intervento

4) PARERE PREVENTIVO DI SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA DELL'INVESTIMENTO

CAPITOLO 1 - L'IMPRESA E LA SUA ORGANIZZAZIONE

a) Anagrafica aziendale e qualifica del richiedente (dati da fascicolo aziendale SIARL)

CUAA	PARTITA IVA	NUMERO REA	DT ISCR CCIAA	DT INIZIO	DT FINE
RAGIONE SOCIALE			FORMA GIURIDICA		
INDIRIZZO	TEL/FAX/EMAIL	COMUNE	UTENTE		

QUALIFICA DEL RICHIEDENTE

- IAP (imprenditore agricolo professionale)
- IAP sotto condizione

Note

Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 11 marzo 2014

b) Organizzazione del lavoro (manodopera aziendale) (in grigio dati da fascicolo aziendale SIARL)

TIPO DESCRIZIONE	NOMINATIVO UOMINI TEMPO PIENO	DONNE TEMPO PIENO CF	UOMINI TEMPO PARZIALE M/F	DONNE TEMPO PARZIALE TITOLO DI STUDIO O QUALIFICHE/CORSI	ETA'	TITOLO DI STUDIO	MANSIONI AZIENDALI	N° ORE ANNUE	QUALIFICA IAP/CD
Totale									

N. U.L.A. totali _____ N. U.L.A. calcolate _____
Indicare i responsabili della gestione con le rispettive responsabilità
Breve descrizione per evidenziare problemi o punti di forza

c) Terreni in conduzione (dati da fascicolo aziendale SIARL)

DESCRIZIONE CONDUZIONE	SAU	ALTRA SUPERFICIE	TOTALE
(1) PROPRIETA'			
(2) AFFITTO			
(4) ALTRE FORME)			
TOTALE			

Riparto colturale

UTILIZZO	SAU	ALTRA SUPERFICIE	TOTALE
TOTALE			

Breve descrizione per evidenziare problemi/o punti di forza, le caratteristiche pedologiche e la giacitura del terreno
--

Acqua ad uso irriguo

Fonti di approvvigionamento:
Sistema irriguo utilizzato:

Breve descrizione per evidenziare problemi e/o punti di forza

Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 11 marzo 2014

g) Titoli di regime di pagamento unico (dati da fascicolo aziendale SIARL)

TIPO TITOLO	Numero Titoli	Quantità	Unità di misura	Valore
Affitto quota latte				
Ritiro			HA	
Ordinari			HA	
Condizioni particolari			HA/UB	
Condizioni particolari soccida			UB	

h) Descrizione macchine

Macchine ed attrezzi (oltre ai dati recuperabili dalla sezione "Dati UMA" del SIARL aggiungere i dati relativi alle attrezzature escluse)

TARGA	FP	TIPO MACCHINA	MARCA	MODELLO	TELAIO	CARBURANTE	CV	kW	TRAZIONE	ISCRIZIONE	CESSAZIONE

Breve descrizione per evidenziare problemi e/o punti di forza

i) Tipologia di prodotti/servizi

Descrizione e caratteristiche dei prodotti/servizi eventualmente già realizzati dall'azienda e collegamenti con i nuovi

Breve descrizione

Descrizione e caratteristiche dei nuovi prodotti/servizi che si intendono realizzare e dei bisogni di mercato che si intendono soddisfare

Breve descrizione

Elementi ed informazioni utili a comprovare la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive

Breve descrizione
j) Mercato di riferimento e analisi della concorrenza (citare le fonti dei dati indicati)

- Caratteristiche del mercato di sbocco
- Identificazione del proprio mercato di riferimento (clienti, territorio, dimensione)

Breve descrizione

- Livello di auto approvvigionamento delle materie prime
 - alto (più del 75%)
 - medio (dal 60 al 75%)
 - basso (fino al 60%)
- Mercato di approvvigionamento delle materie prime (descrivere la struttura del mercato delle materie prime, potere contrattuale dei fornitori etc.)
 - locale
 - regionale
 - nazionale
 - internazionale (quale)

Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 11 marzo 2014

Dopo l'intervento

Tipo di prodotto	Quantità	Certificazioni qualità del prodotto	Vendita in azienda (*)	Vendita ad altre aziende (*)	Conferimenti a Cooperative (*)	Vendita su mercato locale (*)	Altro

(*) Indicare le quantità in termini di valore

Attività connesse/Diversificazione

Tipo di attività	Quantità prima dell'intervento	Variazioni previste con l'intervento	Quantità dopo l'intervento
Agriturismo - posti tavola/giorni apertura			
Agriturismo - posti letto/stagione			
Fattoria didattica - giorni di apertura			
Servizi (specificare)			
Produzione energia - kWh			
Altro			

d) Risorse finanziarie, descrizione degli interventi e piano finanziario del progetto

- Le fonti finanziarie interne (indicare in particolare l'apporto di mezzi propri da parte degli attuali o dei nuovi soci, se ne è previsto l'ingresso) ed esterne, già acquisite o da richiedere, e la capacità di accesso
- Piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione dell'investimento proposto (indicare anche il valore degli eventuali contributi attesi a fronte dell'investimento in progetto)
- Elenco completo delle iniziative della stessa impresa, agevolate o da agevolare, temporalmente sovrapposte a quella cui si riferisce la domanda.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI	IMPORTO DEGLI INTERVENTI (€)
Costo complessivo del progetto	

Piano finanziario del progetto

Costo complessivo del progetto			
di cui - contributo richiesto			
- partecipazione del richiedente			
di cui - fondi propri			
- prestiti da terzi (mutui e fidi bancari)			

suddivisione dei prestiti:

importo		tasso		anni	
importo		tasso		anni	
importo		tasso		anni	

e) Fonti di mitigazione del rischio**Descrizione dei criteri di scelta applicati in considerazione:**

- della capacità di reddito e cash flow dell'azienda
- delle garanzie reali o personali disponibili (es. garanzie ipotecarie)
- delle garanzie offerte da terzi (es. fidejussioni, garanzie confidi)
- delle polizze assicurative stipulate.

Indicare le condizioni economiche del prestito che si intende richiedere in convenzione con l'istituto di credito, il piano di ammortamento e la rata derivante.

Note aggiuntive.

3 - LA GESTIONE OPERATIVA STORICA E PROSPETTICA

a) STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

STATO PATRIMONIALE alla data del .../.../...			
IMPIEGHI FINANZIARI		ante investimento (€)	post investimento (€)
CAPITALE FISSO	CAPITALE FONDIARIO		
	Terreni		
esclusa abitazione	Fabbricati rurali strumentali		
	Serre (ferro vetro)		
	Piantagioni		
	TOTALE CAPITALE FONDIARIO		
	CAPITALE AGRARIO		
macchine ed attrezzi	Macchinari		
valore della mandria	Capitale bestiame da riproduzione		
	TOTALE CAPITALE AGRARIO		
	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
Quote di partecipazione in società	Partecipazioni		
	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
	Quote latte, diritti PAC, diritti reimpianto, certificati verdi, marchi		
CAPITALE CIRCOLANTE	DISPONIBILITA' FINANZIARIE		
scorte vive e morte (mais, fieno ecc.)	Rimanenze finali		
es. frumento, orzo	Anticipazioni colturali finali		
	TOTALE DISPONIBILITA'		
	LIQUIDITA' DIFFERITE		
esigibili entro 12 mesi (da conferimenti o vendite)	Crediti a breve di conferimento		
esigibili oltre 12 mesi (da conferimenti o vendite)	Crediti a medio termine		
	Crediti verso erario INPS e assimilabili		
	TOTALE LIQUIDITA' DIFFERITE		
	LIQUIDITA' IMMEDIATE		
	Banca c/c		
	Titoli e fondi		
	Cassa		
	Eventuali apporti dei soci		
	TOTALE LIQUIDITA' IMMEDIATE		
ATTIVO PATRIMONIALE	TOTALE ATTIVITA'		

Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 11 marzo 2014

b) FONTI DI FINANZIAMENTO

FONTI DI FINANZIAMENTO		<i>ante investimento</i> (€)	<i>post investimento</i> (€)
CAPITALE DI TERZI	PASSIVITA' CORRENTI		
entro 12 mesi es. fidi c/c e cambiali	Debiti a breve termine entro 12 mesi		
debiti vs fornitori	debiti verso Fornitori		
	TOTALE PASSIVITA' CORRENTI		
	PASSIVITA' CONSOLIDATE		
debito residuo	Prestiti chirografari		
debito residuo	Mutui ipotecari		
	FONTI DI TERZI		
	ALTRE PASSIVITA'		
	Debiti v/s erario - INPS e assimilabili		
	Fondo ammortamento		
	T.F.R e altre passività		
	TOTALE ALTRE PASSIVITA'		
	TOTALE PASSIVITA'		
MEZZI PROPRI	CAPITALE NETTO		
	Riserve		
	UTILE DI ESERCIZIO		
	MEZZI PROPRI TOTALE		
	CAPITALE INVESTITO		

c) CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	<i>ante investimento</i> (€)	<i>post investimento</i> (€)
+ ricavi di vendita (fatturato) inclusa vendita diretta e compensi da soccida		
ricavi da attività connesse (agriturismo, manutenzioni, agroenergia, ...)		
+ anticipazioni colturali e rimanenze finali (incluse scorte vive e scorte morte)		
- anticipazioni colturali e rimanenze iniziali (incluse scorte vive e scorte morte)		
= PRODUZIONE LORDA VENDIBILE		
- costi delle materie prime		
- costi da attività connesse		
- spese generali (comprese spese amministrative e contabili)		
- affitti (terreni, diritti di produzione,)		
= VALORE AGGIUNTO (MOL)		
- ammortamenti (macchine e attrezzi)		
- ammortamenti (fabbricati)		
- ammortamenti (piantagioni)		
= PRODOTTO NETTO		
- salari e stipendi		
- oneri sociali (INPS titolari e dipendenti)		
= REDDITO OPERATIVO		
+ ricavi da attività non caratteristiche		
- costi da attività non caratteristiche		
+ proventi straordinari (compresi eventuali rimborsi assicurativi)		
- perdite straordinarie (sopravvenienze passive)		
+ interessi attivi		
- interessi passivi		
- imposte e tasse		
+ ricavi contributivi ciclici (Premi e contributi Agea)		
= REDDITO NETTO (utile di esercizio)		
Cash flow (Reddito netto + ammortamenti)		
altri redditi familiari (es. pensioni, stipendi, ecc.)		
rimborso quota capitale finanziamenti in essere		
prelievi del titolare (remunerazione lavoro familiare)		
Margine netto di liquidità		

Firma del titolare/legale rappresentante dell'impresa/
società agricola

Data _____

Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 11 marzo 2014

4 - PARERE PREVENTIVO DI SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA DELL'INVESTIMENTO

Su carta intestata

**REGIONE LOMBARDIA
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013****PARERE PREVENTIVO
DI SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA DELL'INVESTIMENTO**

Il (Confidi operante nel settore agricolo o Istituto Bancario)

VISTO

il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola compilato ai fini della presentazione della domanda di contributo ai sensi della Misura 121 del Programma di Sviluppo Rurale 2007 -2013,

dalla impresa/società

Ragione sociale _____

CUAA _____ Partita IVA _____

Indirizzo _____

Comune _____ Provincia _____

CONSIDERATA

l'attuale situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della suddetta impresa/società,

ESPRIME

parere preventivo favorevole rispetto alla sostenibilità finanziaria dell'investimento proposto, per il quale l'impresa/società sopra citata intende presentare domanda di aiuto.

Timbro e firma

Data _____

FEARS – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

ALLEGATO 2

MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER INSEDIAMENTO GIOVANI AGRICOLTORI

Alla Provincia di

Settore Agricoltura

.....

.....

Oggetto: Regolamento (CE) 1698/2005 – Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013. Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori".

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____

Provincia _____ il ___/___/___ residente nel Comune di _____

Provincia _____ via _____

Codice fiscale _____, in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa/società _____

_____, Codice fiscale _____, con riferimento alla domanda di

premio n. _____ presentata il ___/___/___, essendo a conoscenza di quanto stabilito dalle disposizioni attuative in oggetto,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARA

che alla data di presentazione della suddetta domanda di premio:

A. in relazione alla data del primo insediamento in agricoltura (compilare solo le voci relative al regime IVA adottato dall'azienda):

- in caso di azienda soggetta al regime ordinario IVA, di essersi insediato/a per la prima volta in un'impresa/società agricola nella seguente data (compilare un solo campo, indicando una sola data, corrispondente alla più remota tra le seguenti):
 1. ___/___/___, data della prima movimentazione della partita IVA, ossia la data della prima fattura ricevuta o emessa per acquisto/cessione di beni o di servizi relativi all'attività di impresa;
 2. ___/___/___, data di disponibilità di terreni agricoli, desunta da contratti di acquisto, di affitto o di comodato d'uso, qualora gli stessi siano effettivamente condotti dall'azienda del giovane che si insedia;
 3. ___/___/___, data di disponibilità e/o allevamento di animali, qualora la consistenza degli stessi sia tale da determinare una produzione agricola che possa generare reddito;
 4. ___/___/___, data di iscrizione al registro Utenti Macchine Agricole;
 5. ___/___/___, data di iscrizione al Registro Regionale Fitosanitario (RRF), di cui al paragrafo 14 del decreto n. 7190 del 7 agosto 2012 "Procedura per il rilascio dell'autorizzazione regionale alla produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali di cui all'art. 19 del d.lgs. 214/2005 e all'art. 71 della l.r. 31/2008" della Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia, pubblicato sul BURL, Serie Ordinaria n. 32 del 10 agosto 2012;
- in caso di azienda che gode del regime di esonero, stabilito dal comma 6 dell'articolo 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e successive modifiche ed integrazioni, di essersi insediato/a per la prima volta in un'impresa/società agricola nella seguente data (compilare un solo campo, indicando una sola data, corrispondente alla più remota tra le seguenti):
 1. ___/___/___, data della prima fattura ricevuta per acquisto di beni o di servizi relativi all'attività di impresa, sempre che il fornitore non sia anch'esso in regime di esonero;
 2. ___/___/___, data della prima autofattura emessa da un soggetto acquirente (alternativa alle fatture emesse dal soggetto imprenditore non esonerato);
 3. ___/___/___, data di disponibilità di terreni agricoli, desunta da contratti di acquisto, di affitto o di comodato d'uso, qualora gli stessi siano effettivamente condotti dall'azienda del giovane che si insedia;
 4. ___/___/___, data di disponibilità e/o allevamento di animali, qualora la consistenza degli stessi sia tale da determinare una produzione agricola che possa generare reddito;
 5. ___/___/___, data di iscrizione al registro Utenti Macchine Agricole;
 6. ___/___/___, data di iscrizione al Registro Regionale Fitosanitario (RRF), di cui al paragrafo 14 del decreto n. 7190 del 7 agosto 2012 "Procedura per il rilascio dell'autorizzazione regionale alla produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali di cui all'art. 19 del d.lgs. 214/2005 e all'art. 71 della l.r. 31/2008" della Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia, pubblicato sul BURL, Serie Ordinaria n. 32 del 10 agosto 2012;

Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 11 marzo 2014

B. in relazione al frazionamento aziendale: di insediarsi in una nuova impresa che non deriva dalla suddivisione, successiva al 1.1.2006, nella conduzione, tra soggetti parenti fino al 3° grado o affini fino al 2° grado, di un'azienda preesistente in precedenza condotta da uno degli stessi soggetti;

C. in relazione alla posizione INPS agricola (compilare i dati di un solo campo):

1. di avere la seguente posizione INPS agricola: _____;
2. di aver presentato domanda di iscrizione INPS agricola in data: __/__/__;

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo, _____

data, _____

Firma del dichiarante

FEARS - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

ALLEGATO 3

MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER RISPETTO NORMATIVE SICUREZZA

**Modulo di autocertificazione per PSR 2007-2013
ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000**

Il sottoscritto, in qualità di dell'impresa
..... Codice fiscale, con riferimento alla domanda di aiuto presentata il ___/___/___
ai sensi della Misura 112

Autocertifica

che alla data di presentazione della domanda è garantito il rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori.
In particolare, trattandosi di **azienda senza dipendenti/assimilati**, è garantito (*barrare i riquadri pertinenti*):

- il rispetto della normativa che regola l'acquisto e la tenuta delle fatture di prodotti fitosanitari e la tenuta del Registro dei trattamenti (D.Lgs 194/95, DPR 290/01)
- il rispetto degli adempimenti previsti per la protezione del rischio da Influenza Aviaria (D.Lgs 81/2008, Circ. Reg. 6/SAN del 10.02.2006)
- il rispetto degli adempimenti previsti per il deposito aziendale fitofarmaci e per la zona di lavaggio/riempimento attrezzature (DPR 290/01, DGR 11225/02)
- il rispetto della normativa relativa all'impianto elettrico e alla messa a terra (DPR 37/2008, DPR 462/2001)
- il rispetto della normativa di sicurezza per le macchine agricole (Manuali di uso e manutenzione delle macchine, strutture di protezione in caso di ribaltamento e cintura, protezione di prese di potenza e alberi cardanici, ecc.) (DPR 459/96, D.Lgs 285/92, D.Lgs 81/2008)
- il rispetto degli adempimenti previsti dal Piano Regionale Amianto Lombardia (DGR 1526/2005)

In particolare, trattandosi di **azienda con dipendenti/assimilati, autocertifica**, oltre a quanto sopra, che:

- Sono state nominate le figure obbligatorie per la sicurezza (D.Lgs 81/2008)
- E' stata effettuata la formazione di legge (D.Lgs 81/2008, D.Lgs 195/2003)
- E' stata effettuata la valutazione del rischio e la valutazione antincendio (D.M. 16.02.82, D.M. 10.03.98)
- E' presente in azienda segnaletica di sicurezza adeguata (D.Lgs 81/2008)
- L'azienda dispone delle strutture igieniche: doccia, wc, antibagno con lavandino comunicante con spogliatoio, armadietto sporco/pulito (D.Lgs 81/2008)
- Ha dotato i lavoratori di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) (D.Lgs 81/2008)
- I lavoratori sono sottoposti ai controlli sanitari periodici da parte del Medico Competente (D.Lgs 81/2008)

Autocertifica, inoltre,

che l'azienda ha attuato le misure di sicurezza (D.Lgs 81/2008) relative a (*barrare i riquadri pertinenti*):

- Stalle
- Area mungitura
- Porcilaie
- Sili e fienili
- Deposito letame/liquami
- Deposito macchine e attrezzi
- Scale portatili e fisse
- Mangimificio
- Officina
- Altri edifici inerenti alle attività aziendali

In caso l'intervento comporti ristrutturazione o nuova costruzione di fabbricati, il richiedente si impegna ad adottare le indicazioni contenute nelle Linee Guida Regionali "Criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale" (BURL n. 6, 3° supplemento straordinario del 10.02.2006) e a garantire, durante l'esecuzione di tali interventi edilizi il rispetto del D.Lgs 81/2008.

In fede

Firma del dichiarante

data, _____
